

**Proponente: 38.B**  
**Proposta: 2018/54**  
**del 09/05/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 709**  
**del 09/05/2018**

**GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RINNOVO CONCESSIONE D'USO A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA DELLA TORRE FARO E DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DA BASEBALL "G. CASELLI" IN VIA PETIT BON. ANNULLAMENTO RUAD 1041 DEL 22/07/2016.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/05/2018;
- in data 27/04/2018, con atto n. 55202 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al Dr. Roberto Montagnani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario della torre faro e di un'area di 35,00 mq. circa, posta a Reggio Emilia, in Via L. Petit Bon, in prossimità del Campo da Baseball "G. Caselli", censiti al Catasto Terreni sul Foglio 173 col mappale 128 (parte), come da planimetrie parti integranti del presente atto allegate con lettere "A";
- in esecuzione della determinazione n. 33 del 14/02/2007 del dirigente amministrativo di ACER (soggetto competente a gestire tutti i rapporti concessori/locativi dal 01/05/2006 al 30/04/2011 a seguito di Convenzione rep. n. 55427 stipulata in data 18/05/2006 tra il Comune di Reggio Emilia ed A.C.E.R. Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia), veniva rilasciata a Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 la concessione dell'area descritta al punto precedente della durata di anni 9 (nove), così dal 01/03/2007 al 29/02/2016 al fine di posizionarvi una stazione radio-base per la telefonia cellulare, da collocare su palo già esistente e in co-siting con altro gestore;
- il suddetto contratto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 08/05/2007 al n. 4830/2 serie 3;

Considerato che:

- con provvedimento dirigenziale 2015/1429 del 27/10/2015 l'Amministrazione comunale prendeva atto che a seguito di cessione di ramo d'azienda a decorrere dal 01/04/2015 la Società "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A" subentrava a Telecom Italia S.p.A. nel contratto indicato al punto precedente;
- il Comune di Reggio Emilia (soggetto competente a seguito di reinternalizzazione della gestione di cui al precedente capoverso a far tempo dal 01/05/2011) ricordava alla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A che la concessione relativa all'area sita in via L. Petit Bon, in prossimità del Campo da Baseball "G. Caselli", contratto n. 4830/2 serie 3, sarebbe giunto a scadenza il 29/02/2016 e comunicava altresì la disponibilità al rinnovo del provvedimento alle nuove condizioni economiche approvate con Delibera di Giunta Comunale PG n. 22717/320 del 23/12/2011 e nel dettaglio ai patti e condizioni indicati nella bozza di contratto inviata;

- la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con mail del 13/06/2016 esprimeva parere favorevole alla bozza del contratto dalla stessa ricevuta e dava l'autorizzazione a procedere alla stipula;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1041 del 22/07/2016 si dava atto di rilasciare la concessione alla Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e si approvava il contratto alle condizioni concordate;

Rilevato che per vicissitudini varie la controparte non ha più sottoscritto il contratto e che sono risultati vani i diversi tentativi fatti dal Comune di Reggio Emilia di concludere l'accordo;

Constatato che nell'aprile 2018 è ripreso positivamente il dialogo con la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e si è finalmente giunti al rinnovo del contratto dell'area comunale sita in via L. Petit Bon in prossimità del Campo da Baseball "G. Caselli";

Ritenuto, pertanto, opportuno con il presente provvedimento annullare il precedente RUAD 1041 del 22/07/2016 e approvare il nuovo disciplinare contenente patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

### **D E T E R M I N A**

1. di annullare il provvedimento dirigenziale RUAD 1041 del 22/07/2016 sostituendolo con il presente;
2. di dare atto che si è provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'imposta di registro versata in base al punto 3. del dispositivo del menzionato provvedimento;
3. di rilasciare la concessione a favore della Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale e partita IVA n. 08936640963, avente ad oggetto la torre faro e alcuni spazi di complessivi 35,00 mq. in prossimità del Campo da Baseball "G. Caselli" posto a Reggio Emilia in Via L. Petit Bon, censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia sul foglio 173 e mappale 128 (parte), come da planimetrie parte integrante del presente atto allegate con lettere "A" e "B", al fine di mantenere l'installazione della stazione radio base nella suddetta area (Codice sito RET04D), ai patti e condizioni di seguito riportati:

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

**Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato "Concedente")**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

### **concede in uso**

a **INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P. IVA n. 08936640963, nella persona del Sig. Ferdinando Gobbo nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964 domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Vasari 19, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, **di seguito indicata come “Concessionario” (o “INWIT”)**,

### **PREMESSO CHE**

- a) In data 08/05/2007 l'Azienda ACER Reggio Emilia aveva stipulato con TELECOM ITALIA S.p.A. una concessione registrata all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 08/05/2007 al numero 4830/2, Serie 3, avente ad oggetto una torre faro e alcuni spazi, di complessivi 35,00 mq circa, in prossimità del Campo da Baseball “G. Caselli” posto a Reggio Emilia in Via L. Petit Bon snc, censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al foglio 173 e mappale 128 (parte), per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- b) in data 01/05/2011 l'Azienda ACER Reggio Emilia ha ceduto la concessione, indicata alla precedente lettera a), al Comune di Reggio Emilia che pertanto ha acquisito la titolarità della suddetta concessione;
- c) con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);
- d) a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1° aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile di cui in lettera a) di premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;
- e) le Parti, avendone reciproco interesse, hanno conseguito l'accordo per la stipula di una nuova concessione, con efficacia dalla data di validità del presente atto.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Concedente concede in uso una torre faro e alcuni spazi, di complessivi 35 mq circa, in prossimità del Campo da Baseball “G. Caselli” posto a Reggio Emilia in Via L. Petit Bon, censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia sul foglio 173 e mappale 128 (parte), come da planimetrie parte integrante del presente atto allegate con lettere “A” e “B”, al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare, posizionata su palo unico in condivisione (co-siting) con altri Gestori (**RE MANENTI - codice sito RET04D**).

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/06/2018 con scadenza il 31/05/2027. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente a seguito della stipulazione di nuovo accordo tra le Parti.
2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi, comunque a suo giudizio insindacabile, il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 6 (sei) mesi. In questo caso i competenti Servizi del Comune si impegnano a ricercare una soluzione alternativa per il riposizionamento dell'antenna, limitatamente agli immobili di proprietà dell'Ente disponibili in prossimità del medesimo sito.
4. Nel caso in cui gli impianti installati e le emissioni radio non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica di accertamento. Resta

inteso che, trascorsi i termini senza che il Gestore abbia provveduto a porre l'impianto in conformità, il Comune potrà revocare la concessione senza obbligo di risarcimento alcuno.

#### ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario si impegna a pagare il canone annuo di Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) da versare in rate semestrali anticipate di Euro 6.000,00 cadauna (Euro seimila/00) al 01/01 e al 01/07 di ogni anno.  
Il canone deve essere pagato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di Credito UNICREDIT Banca S.p.A., Agenzia di Reggio Emilia, sul conto corrente con codice IBAN IT 38 C 02008 12834 0001003 11263 intestato a Servizio Tesoreria Enti Pubblici Reggio Emilia.
2. Il Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
3. Per l'occupazione pregressa relativa al periodo dal 01/03/2016 al 31/05/2018, maturata dalla scadenza del cessato contratto, il Concessionario verserà l'indennizzo di Euro 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) su richiesta del Comune, fatta salva la compensazione con eventuali somme che risultassero essere già state anticipate al medesimo riguardo, fino a concorrenza dovuta.
4. A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente al 100% delle variazioni positive massime accertate al rialzo dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Quale base di calcolo, sarà assunta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice ISTAT del mese antecedente a quello di decorrenza del contratto. Le Parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Comune.
5. È espressamente vietato, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalla presente concessione.
6. Tenendo conto della presenza di autorizzazioni/concessioni a favore di altri Gestori (co-siting, ecc.) sulla stessa area di via L. Petit Bon (zona B), si applicherà il canone rispondente alle tariffe vigenti diversificate a seconda della zonizzazione comunale (zone A, B e C), così come approvate coi pertinenti atti dell'Amministrazione Comunale, ovvero Delibera G.C. del 23/12/2011 PG n. 22717/320.

#### ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE

1. L'area oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria alla installazione/mantenimento di una Stazione Radio Base per l'esercizio della Telefonia Mobile, comprensiva di strutture, antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.
2. La Ditta Concessionaria dichiara di essere a conoscenza che l'area è assegnata in co-siting a soggetti Gestori diversi, i quali dovranno autonomamente accordarsi per regolare i rapporti di utilizzo del sito e le rispettive installazioni durante l'intero periodo contrattuale, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni complessivamente assunti nei confronti del Comune, riportati nei commi seguenti.
3. La Ditta Concessionaria è autorizzata a mantenere sul perimetro dell'area oggetto della presente concessione una recinzione metallica con relativo cancello chiuso con lucchetto o altro meccanismo di chiusura, ed è inoltre autorizzata ad eseguire tutte le opere di protezione agli impianti tecnici che riterranno opportune (es. sistemi d'allarme, ecc.), il tutto a propria cura e spese per l'intera durata della concessione.
4. Il Comune concedente non è responsabile della custodia dell'area oggetto della presente concessione e degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti e indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro.
5. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti sono stati realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, in

particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica in materia di emissioni elettromagnetiche e/o relativo inquinamento.

6. La presente scrittura costituisce rinnovo di un precedente periodo di concessione, durante il quale la Ditta Concessionaria aveva provveduto al posizionamento di tutti gli impianti con relativi allacciamenti su preesistente area libera di proprietà comunale. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma l'impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino dell'area concessa nella sua preesistente condizione.
7. La Ditta Concessionaria prende atto che altri Soggetti Gestori, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, potranno essere ammessi ad installare antenne e/o impianti sulla stessa struttura/palo esistente in sito, qualora non sussistano impedimenti di carattere tecnico-funzionale.

#### ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata della concessione ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione dell'area oggetto della presente concessione e rinunciano espressamente a qualsiasi rimborso, indennità, interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sull'area oggetto di concessione.
2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni all'immobile locato. La Ditta Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).
3. Considerato il posizionamento della stazione radio base, la Ditta Concessionaria dovrà segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere straordinario che assumessero rilevanza ai fini della pubblica sicurezza (cantieramenti, limitazioni alla viabilità, ecc.).
4. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energia elettrica e quant'altro necessario per il funzionamento delle stazioni radio), assumendosi ogni onere al riguardo.

#### ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l'accesso e la posa di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge e i regolamenti che possono riguardare le opere in progetto.
2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura.

#### ART. 7 - DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

1. La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura, purché ciò avvenga a favore di altro soggetto giuridico appartenente allo stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
3. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per lo svolgimento della loro attività, nel rispetto della destinazione pattuita, ferma restando in tal caso la diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune.

#### ART. 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere l'area oggetto della presente scrittura e di ritenerla idonea all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarla con le modalità espressamente indicate all'art. 4, comma 6.

2. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle Parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

#### ART. 9 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area. Eventuali indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati, con un preavviso di almeno 48 ore e alla presenza di personale dipendente della Ditta Concessionaria o personale da essa incaricato.

#### ART. 10 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.
2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nell'area oggetto della presente concessione di locazione.

La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive - per l'intera durata della presente concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

#### ART 11 - FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria (o assicurativa) a favore del Comune di importo pari a Euro 2.000,00 da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa.
2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo d'uso pattuito per un periodo superiore a tre mensilità.

#### ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 punto 2 Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986.  
Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre i rimanenti oneri contrattuali sono a carico del Concessionario. Il Concedente provvederà al pagamento in unica soluzione dell'imposta dovuta, indi al recupero della quota di spettanza della controparte.
2. In ipotesi di recesso e/o revoca della concessione le spese di registro sono a carico della Parte al cui comportamento è imputabile e/o attribuibile la relativa causa.

#### ART. 13 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica degli atti esecutivi, le Parti eleggono domicilio a:
  - Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia
  - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Via Giorgio Vasari n. 19 – 20135 Milano (MI).

#### ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le Parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 16 - RISERVATEZZA

1. Il Comune concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento della presente concessione. Il concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò

accada. Il Comune concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione della presente concessione, le informazioni riservate di cui alla concessione stessa. Gli obblighi di riservatezza saranno per il Concedente vincolanti per tutta la durata della presente concessione salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

**ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione alla presente concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
  
4. di dare atto che ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il suddetto contratto dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia;
  
5. di provvedere, pertanto, al versamento dell’imposta di registro ammontante ad **€ 3.060,00** tramite il modello F23 già compilato ed allegato al presente provvedimento, dando atto che tale importo trova imputazione **sul capitolo 9245 del P.E.G. 2018** denominato “Spese Amministrative per gestione contratti patrimonio Imposte e Spese Registro”, codice prodotto-progetto 2018\_PD\_3802, centro di costo 0120, contabilità ambientale non rilevante, **giusta impegno n. 18/554**;
  
6. di dare altresì atto che al recupero del 50 % delle spese di cui al precedente punto 5, come disposto all’art. 12 del disciplinare approvato con il presente atto, si provvederà tramite la procedura informatizzata “locazioni”, analogamente alla riscossione dei canoni di locazione che avverrà con l’assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all’emissione mensile dei MAV;
  
7. di disporre l’invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario per consentire l’esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.